



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

ORDINANZA

**Disposizioni In Materia Di Tutela Del Decoro Urbano
NR. 52 REG/ORD**

Osnago, 14 Dicembre 2009

IL SINDACO

Premesso che con D.L. 23 maggio 2008, n. 92, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" come modificato dalla relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125 sono stati ampliati i poteri del Sindaco nel senso che è stata conferita allo stesso, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dall'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Che con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 è stata data, all'articolo 1, definizione al concetto di sicurezza urbana, definendo la stessa "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

Che con il medesimo Decreto Ministeriale del 5 agosto 2008 è stata attribuita al Sindaco la competenza ad emanare ordinanze al fine di prevenire e contrastare, tra l'altro: le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscano la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana nonché le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico;

Considerato che occorre mantenere in perfetto stato di conservazione, manutenzione e pulizia le pavimentazioni del territorio comunale, spesse volte sporcate, insozzate o imbrattate con azioni disdicevoli;

Preso atto che occorre salvaguardare e conservare nel tempo sia le opere dell'arredo urbano, sia il decoro e l'igiene della città, facendo appello al senso civico dei cittadini, anche con disposizioni atte a prevenire e/o reprimere comportamenti che possano sporcare le superfici stradali con sostanze oleose o similari, nonché l'abbandono di cartacce e altri rifiuti;

Considerato che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al prefetto ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Richiamata la disciplina del vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Visto l'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

Vista La Delibera Della Giunta Comunale N°175 DEL 16/10/2009 ;

Visto l'art. 3, comma 6. della Legge 15 luglio 2009, n. 94;

Visti gli artt. 50 e 54 del DLgs. n.267/2000;

Vista la Legge n.689/1981;

ORDINA

Dal Giorno 14 Dicembre 2009 al Giorno 14 Giugno 2010, a salvaguardia dell'ambiente e dell'igiene nonché a tutela del decoro del centro urbano,

INTERNI DIRETTI: Uff. Tecnico: 9529901 - Anagrafe: 9529920 - Segreteria: 9529929 - Tributi: 9529928 - Commercio: 9529904 - Ragioneria: 9529923 - Ass. Sociale: 9529924



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

POLIZIA LOCALE

Viale Rimembranze, 3 - Tel. (039) 9529922 - Fax (039) 9529926
Polizia@Osnago.net - www.Osnago.net - codice fiscale 00556800134

IL DIVIETO DI:

- 1 Sporcare il suolo pubblico;
2. Imbrattare manufatti di arredo urbano (fontane, panchine, cancellate, monumenti, segnaletica stradale, ecc.) con scritte, vernici, spray, disegni o segni grafici di qualsiasi tipo e dimensione, adesivi di ogni tipo e forgia;
3. Imbrattare edifici e strutture pubbliche o di proprietà altrui;
4. Abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo e genere;
5. Abbandonare rifiuti domestici nei cestini pubblici;
6. Lanciare e/o affiggere volantini o altro materiale pubblicitario e/o avvisi di qualsiasi genere;
7. Depositare e abbandonare su spazi ed aree pubbliche o ad uso pubblico qualsiasi materiale pubblicitario; (E' ammessa la distribuzione di volantini, previa comunicazione all'Ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, comprese quelle di natura elettorale e sindacale);
8. Occupare abusivamente il suolo pubblico;
- 9 Bivaccare, sdraiarsi e comunque sostare nei sottopassi pedonali e/o ciclopedonali;
- 10 Introdurre veicoli a motore nei parchi pubblici e nelle aree pubbliche ove vige il divieto;
- 11 Installare o mantenere installate antenne paraboliche sulle facciate degli edifici e comunque in difformità da quanto stabilito dell'art. 61 del vigente regolamento di Polizia Urbana;
- 12 Usare i luoghi pubblici come siti di deiezione;
- 13 Porre in essere schiamazzi, grida, rumori molesti, (veicoli accesi benché non posti in circolazione, impianti stereofonici accesi a volume eccessivo, clacson suonati senza alcun motivo, ecc.) ed ogni altro atto tendente al disturbo del vivere civile nonché alla quiete notturna della comunità;
- 14 Arrampicarsi sugli alberi, sui monumenti, sulle fontane pubbliche e sui pali della pubblica illuminazione.

DISPONE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, ove non costituiscano reato, saranno punite con una sanzione pecuniaria amministrativa di €.500,00 (Cinquecento).

Oltre al pagamento della corrispondente sanzione amministrativa, alle violazioni di cui sopra consegue l'obbligo del ripristino delle condizioni originarie dei siti o dei luoghi. In caso di inerzia del trasgressore o dell'obbligato in solido, l'amministrazione potrà dar corso ad intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

In caso di occupazione abusiva per fini commerciali, è prevista la chiusura dell'esercizio per 5 giorni.

Le forze di Polizia Locale sono incaricate della sorveglianza e del rispetto del presente provvedimento, dell'accertamento delle violazioni e dei conseguenti adempimenti.

DISPONE INOLTRE

Che copia del presente provvedimento sia trasmessa

- alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco per gli aspetti di competenza.
- alla Stazione Carabinieri di Merate.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

(Paolo Strina)